



# COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

Piazza Municipio 5  
33050 Trivignano Udinese  
PROVINCIA DI UDINE

---

P.IVA 00467200309  
Tel.0432/999002-999038  
Fax. 0432-999559

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE ALLE NASCITE

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 12/07/2010**

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 28 novembre 2019**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLE NASCITE .**

### **Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'**

1. Con riferimento agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione Italiana, il Comune promuove ed attua iniziative a favore della natalità e maternità, in quanto costituiscono un importante dono ed una risorsa oltre che per la famiglia stessa anche per tutta la comunità civile.

### **Art. 2 LIMITI**

1. Tali interventi sono distinti da quelli già previsti da disposizioni statali o regionali, o di competenza propria di altri soggetti istituzionali.

2. Gli interventi devono essere disposti nell'osservanza del divieto di cumulo, eventualmente previsto da disposizioni statali e regionali.

3. Gli interventi sono finanziati con fondi a carico del bilancio comunale.

### **Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione del contributo a favore dei nuclei familiari interessati da figli nati o adottati, residenti nel Comune nell'anno di riferimento.

2. Tale contributo è cumulabile all'assegno regionale di cui all'art.8 bis, comma 2, della l.r.11/2006.

### **Art. 4 REQUISITI**

1. Residenza della madre da almeno un anno nel Comune di Trivignano Udinese al momento della nascita del figlio.

### **Art. 5 DESTINATARI**

1.I nati o adottati nel corso dell'anno saranno i destinatari del contributo che sarà corrisposto al genitore "madre" o in mancanza al tutore.

### **Art. 6 CONTRIBUTI ECONOMICI AI NUOVI NATI**

1.L'iniziativa si concretizza nell'erogazione di un contributo a favore dei nuovi nati, o adottati, previa presentazione di apposita domanda al servizio socio assistenziale del comune entro il termine di 90 giorni dalla nascita.

Per i figli nati prima dell'adozione del presente regolamento i nuclei interessati possono presentare domanda al servizio socio assistenziale comunale entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

2.L'entità del contributo, nella stessa misura per tutti i destinatari, indipendentemente dal reddito posseduto, viene stabilita anno per anno dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il contributo è erogato in unica soluzione, di norma entro l'anno corrente, comunque entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo.

3.In sede di prima applicazione si stabilisce che per l'anno 2010 sarà corrisposto un contributo pari ad € 250,00 per ogni nato o adottato.

### **Art. 7 ENTRATA IN VIGORE**

1.Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della esperita pubblicazione all'Albo Pretorio/Sito Ufficiale e ne sarà data ampia pubblicità.

2. In sede di prima applicazione i benefici previsti dall'art.6 sono estesi a coloro che, nell'anno 2010, erano in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del presente regolamento